

della deliberazione dell'Assemblea dei soci di S.r.l. adottata in data 19/11/2021, con la quale è stata disposta l'esclusione dei soci - Istituto di Certificazione Etica e Ambientale, Dott. Mariano Dott.ssa Marianna e Dott. Marcello e di ogni altro atto o deliberazione eventualmente adottata in esecuzione della stessa, per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa; - inibire ad S.r.l., in persona del suo l.r.p.t., anche ex artt. 2378 e 2479-ter c.c., l'adozione di ogni ulteriore atto che dovesse essere posto in essere in relazione ed in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea dei soci di S.r.l. del 19/11/2021 e, conseguentemente; - disporre, anche ex artt. 2378 e 2479-ter c.c., l'adozione di ogni più idonea misura a tutela degli odierni ricorrenti e, comunque, ordinare, altresì, ad S.r.l., in persona del suo l.r.p.t., ogni conseguente adempimento necessario per rendere effettiva l'esecuzione del richiesto provvedimento cautelare e di provvedere ad ogni necessario e conseguente adempimento anche presso la competente Camera di Commercio e Registro delle Imprese; - ordinare a S.r.l., in persona del suo l.r.p.t., anche ai sensi dell'art. 2378 e 2479-ter c.c., di consentire ad - Istituto di Certificazione Etica e Ambientale, al Dott. Mariano al Dott. Marcello ed alla Dott.ssa Marianna l'esercizio di ogni diritto e/o potere loro spettante in qualità di soci di S.r.l.; - fissare, anche ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro nella misura ritenuta di giustizia, dovuta da S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ciascuno degli odierni ricorrenti per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento cautelare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al 15% spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014, IVA e CNPA come per legge.”.

Si è costituita s.r.l. rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale rigettare integralmente tutte le domande cautelari proposte dagli odierni ricorrenti Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (C.F. Dott. Mariano (C.F. SRRMRN80S18M208B), Dott.ssa Marianna e Dott. Marcello (C.F. MTTMCL71T08F537M), di cui al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e conseguentemente confermare l'Ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Catanzaro in data 14/05/2022 all'esito del giudizio cautelare Rg n. 4452-1/2021, per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso - condannare i ricorrenti al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”

Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto, per le ragioni di seguito esposte, con conseguente riforma dell'ordinanza impugnata con la quale il giudice di prime cure ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione della delibera assembleare della s.r.l. adottata in data



19/11/2021 - con la quale è stata disposta l'esclusione dalla compagine sociale della s.r.l. dei soci Mariano Marianna e Marcello - ritenendo non sussistente il *periculum in mora*.

Ritiene, invero, per quanto di seguito evidenziato, il Collegio di non poter condividere la valutazione compiuta dal giudice di primo grado il quale ha ritenuto non sussistente il *periculum in mora* poiché “*all’esito di una valutazione comparativa tra il pregiudizio che patirebbero i ricorrenti in caso di mancata sospensione della delibera impugnata ovvero sia la compromissione dei diritti partecipativi del socio e quello che potrebbe derivare alla Società resistente dalla sospensione dell’efficacia della stessa, id est il protrarsi di condotte astrattamente qualificabili come concorrenza sleale e, in ogni caso, contrarie ai principi generali di correttezza e buona fede, appare prevalente il secondo.*” specificando che “*anche in ipotesi di riammissione dei soci esclusi, la maggioranza del capitale sociale sarebbe comunque in capo ai soci componenti del C.d.A. e parimenti infondato è il riferimento al venir meno della facoltà di promuovere un’azione di responsabilità ex art. 2473 c.c. nei confronti dell’organo amministrativo, atteso che, come dagli stessi ricorrenti esposto, detto giudizio risulta essere stato già introdotto.*”

In premessa, avendo gli odierni reclamanti richiesto la sospensione cautelare della delibera assembleare impugnata ex art. 2378 c.c., giova osservare – come opportunamente evidenziato anche nell’ordinanza reclamata – che i presupposti richiesti per la concessione di tale misura cautelare tipica sono la rilevazione, sia pure a livello di *fumus* (e cioè di probabilità), di un vizio invalidante e del *periculum in mora*, il cui accertamento richiede, in concreto, la comparazione tra il pregiudizio che l’opponente potrebbe subire per effetto dell’esecuzione di una delibera invalida e quello che potrebbe patire la società per effetto della sospensione di tale esecuzione. Invero, ai sensi dell’art. 2378, comma 4°, c.c., - dettato in materia di sospensione di deliberazione di assemblea di società per azioni ed applicabile anche alle deliberazioni di assemblea di società a responsabilità limitata per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2479 *ter*, ultimo comma, c.c. - “*il giudice ... provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione*”.

In sostanza, affinché la delibera assembleare o la decisione dei soci (della quale è stata chiesta la pronuncia dell’annullamento ovvero la declaratoria della nullità) possa essere cautelatamente sospesa, è necessario che il giudice accerti: a) che effettivamente, sia pure a livello di *fumus*, la delibera/decisione impugnata sia inficiata da vizi di legittimità che ne comporterebbero l’annullabilità ovvero la nullità; b) che l’opponente, per effetto della mancata sospensione, finirebbe



per subire un danno illecito superiore a quello che legittimamente subirebbe la società ove la sospensione fosse viceversa, accordata (*periculum in mora*).

Ciò posto, venendo alla vicenda per cui è causa, con specifico riferimento al *periculum in mora*, ritiene il Collegio di non poter condividere, come detto, l'esito della valutazione comparativa degli interessi compiuta dal giudice di primo grado dovendosi riconoscere la prevalenza, per le ragioni di seguito esposte, dell'interesse dei ricorrenti ad ottenere la sospensione cautelare della delibera impugnata – cui consegue evidentemente la reintegrazione, nelle more del giudizio di merito, dei soci esclusi nella compagine sociale– sull'interesse della società alla conservazione degli effetti della delibera dell'Assemblea dei soci s.r.l. adottata in data 19/11/2021.

Per ragioni di carattere logico è opportuno esaminare in primo luogo il *fumus boni iuris*, presupposto non vagliato dal giudice di primo grado, il quale, come detto, ha respinto l'istanza cautelare pronunciandosi solo nel senso dell'insussistenza del *periculum in mora* e, poi, verificare la sussistenza del *periculum*.

1. Il *fumus boni iuris*

Sotto il profilo del *fumus boni iuris* parte ricorrente ha dedotto l'invalidità della delibera adottata dall'assemblea della s.r.l. in data 19/11/2021 per violazione dell'art. 2473 bis c.c. per le seguenti ragioni: “1) nullità e/o, comunque, invalidità ed inefficacia dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 19/11/2021 e conseguente invalidità della delibera assembleare assunta in tale data; 2) annullabilità della delibera assembleare del 19/11/2021 per essere stata la stessa adottata con il voto determinante di soci in situazione di conflitto di interessi ed in quanto suscettibile di arrecare danno alla società, anche ai sensi dell'art. 2479-ter, comma 2, c.c.; 3) insussistenza dei presupposti di legge e statuari per l'esclusione da dei soci Dott. Mariano Dott.ssa Marianna e Dott. Marcello e conseguente illegittimità della delibera assembleare del 19 novembre 2021.”

Ritiene il Tribunale, nella necessaria sommarietà che connota la presente fase cautelare, che sussista il *fumus boni iuris* in relazione al terzo motivo di impugnazione, per come di seguito si va ad esporre.

Dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni svolte dalle parti emerge che, con la menzionata delibera del 19.11.2021 (cfr. all.2 reclamo), l'assemblea dei soci di s.r.l. ha deliberato “ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale, di escludere i soci Mariano, Marianna, Marcello e Consorzio per aver posto in essere condotte gravemente inadempienti volte a rendere meno agevole il perseguimento dell'oggetto sociale, ed in particolare per aver esercitato singolarmente o in concorso attività in concorrenza sleale con S.r.l. e



quali dipendenti del socio Consorzio il quale ha interessi e svolge attività concorrenti con quelle della società”.

Nella specie, con riferimento alle singole condotte di “concorrenza sleale” contestate ai soci, nel verbale della predetta assemblea, si legge che gli odierni ricorrenti si sarebbero resi responsabili: “1. “Consorzio a. esercizio di attività in concorrenza sleale con S.r.l., costituita da numerosi comportamenti volti a sviare la clientela della Società, quali promozione di tariffe fortemente scontate per i servizi derivanti dall’attività di controllo nella regione Calabria, in violazione anche della normativa di settore vigente. Si tratta di attività di concorrenza sleale che interessano direttamente S.r.l., che opera nello stesso ambito e nello stesso territorio. Tali condotte sono tutte quante verificate e possono essere confermate anche dai clienti della Società che sono stati contattati dal personale del Consorzio nei mesi successivi al recesso di S.r.l. dal Consorzio; b. omessa corresponsione delle somme ancora dovute ad S.r.l. per l’attività di controllo e certificazione prestata dal 2013 al 2020. Benché il Consorzio si sia pacificamente riconosciuto debitore di tali somme e nonostante si sia tentato, bonariamente e in contraddittorio, di ottenere il pagamento di quanto spettante alla Società, ad oggi il socio ha fatto intendere di non voler procedere in alcun modo al pagamento integrale e spontaneo di quanto dovuto a S.r.l. Tale comportamento ostruzionistico rischia di minare l’operatività ordinaria della Società, e in tutta evidenza costituisce una condotta contraria all’*affectio societatis* ed anzi volta a eliminare un competitor dal mercato di riferimento; 2. Soci e a. ai fini dell’esclusione quello che viene imputato ai soci è di avere agito ed agire attualmente in conflitto di interessi con S.r.l., ponendo in essere, attraverso la loro qualifica di soci di S.r.l. ma dipendenti del Consorzio ed abusando gravemente ed in mala fede dei diritti loro spettanti, condotte volte a carpire informazioni e documentazione di natura strettamente confidenziale in quanto relativa alla gestione aziendale di S.r.l., per poi utilizzarle in rapporti extrasocietari in danno della Società, soprattutto a favore dell’attuale datore di lavoro dei soci nonché socio di S.r.l., il Consorzio il quale pacificamente svolge attività in concorrenza sleale con S.r.l. e a cui i soci partecipano in concorso; b. si rileva inoltre che i soci Mariano, Marianna e Marcello ricoprono nella Struttura Operativa Territoriale di in Calabria ruoli e funzioni di primo piano e, in ragione dell’incarico ricoperto prima in S.r.l. e poi nel Consorzio sono edotti in merito allo stato di riscossione da parte di S.r.l. delle quote relative alle attività di controllo e certificazione di nella stessa regione, somme pacificamente riconosciute da ad S.r.l. e non ancora corrisposte senza alcuna legittima motivazione. A tal proposito, si precisa che



nonostante la qualifica di soci di S.r.l., da parte degli stessi non è stata intrapresa alcuna azione a tutela dei legittimi interessi di S.r.l.; c. infine, si rappresenta come i dipendenti Marcello e Marianna abbiano agito nell'interesse del Consorzio e abbiano condotto con esso trattative per la successiva assunzione quali lavoratori subordinati già nell'anno 2020, quando ancora erano dipendenti e soci di S.r.l. e senza il consenso della Società" (cfr. all. 2 reclamo).

L'esclusione del socio di s.r.l.: cenni in diritto

Ciò posto, giova rilevare, come noto, che l'art. 2473 *bis* c.c., dispone che: *"L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale"*.

La riforma del diritto societario, attuata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha previsto, infatti, per le s.r.l., con una disposizione innovativa nel sistema delle società di capitali, la possibilità di esclusione del socio nelle ipotesi specifiche indicate dall'atto costitutivo. L'introduzione dell'istituto dell'esclusione statutaria del socio, ampliando i margini di operatività dell'autonomia statutaria nei rapporti endosocietari, rappresenta un esempio dell'accentuazione dei tratti personalistici nel tipo sociale della s.r.l. e si aggiunge all'esclusione legale del socio moroso nell'esecuzione dei conferimenti regolata dall'art. 2466 c.c..

L'atto costitutivo, dunque, può prevedere "specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio", con la conseguenza che l'esclusione del socio, dunque, è possibile solo ove ricorrano due circostanze e, cioè, che l'atto costitutivo predetermini, in modo specifico, le cause di esclusione e che tali ipotesi convenzionali siano tutte riconducibili al genere della "giusta causa".

Nella società a responsabilità limitata non basta pertanto il venir meno dell'*affectio societatis* per risolvere il vincolo sociale limitatamente ad un socio con una delibera assembleare adottata dalla maggioranza, ma occorre una apposita previsione statutaria che lo consenta. E' necessario, dunque, che la giusta causa di esclusione sia espressamente indicata come tale dai soci nell'atto costitutivo o nello statuto e dunque investita di tale rilevanza dagli stessi. E la specifica predeterminazione di fattispecie tipizzate di giusta causa è tesa, proprio, ad evitare che la decisione di esclusione possa volta per volta esser riempita con una valutazione discrezionale della maggioranza in merito alla ricorrenza della giusta causa stessa (Trib. Milano, 23 luglio 2015; Trib. Roma, Sez. Spec. Imprese, sent. 6 ottobre 2015).

Sotto il profilo dell'onere della prova giova osservare, poi, in conformità alla giurisprudenza, che, nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio,



incombe sulla società l'onere di provare i fatti posti a fondamento della deliberazione impugnata in quanto la veste di convenuta che la società assume in sede processuale è meramente formale, ed equivale, dal punto di vista sostanziale, a quella di attrice, quale parte che insista per la risoluzione del rapporto sociale.

Si è evidenziato, infatti, con considerazioni condivise dal Collegio - anche con riferimento specifico all'impugnazione di delibera assembleare di esclusione del socio di s.r.l. - che la ripartizione degli oneri processuali si attegga in detta situazione in modo non difforme da ogni altro giudizio a struttura oppositiva o impugnativa di un provvedimento giudiziale, o anche negoziale a contenuto vincolato a requisiti formali e sostanziali sindacabili nel merito (Tribunale Napoli, Sez. spec. Impresa, 2/12/2021; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 04/03/2015).

La veste solo formale rivestita dall'attore in sede di impugnazione di delibera di esclusione del socio comporta, altresì, che la società ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto ed in base ai quali risulti adottata la deliberazione impugnata, senza poter invocare in giudizio, a sostegno della legittimità della medesima, fatti distinti e diversi, ancorché potenzialmente idonei a giustificare l'interruzione del rapporto societario (Cass. 26 settembre 2013 n. 22097; Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 16617 del 08/08/2016).

La delibera dell'assemblea dei soci di s.r.l. del 19.11.2022

Procedendo, quindi, con il vaglio della sussistenza del *fumus boni iuris* dell'istanza cautelare spiegata dai ricorrenti e precisato, dunque, che la disciplina dell'esclusione del socio dalla s.r.l., tipizzata all'art. 2473 *bis* c.c., consente l'esclusione del socio solo in presenza di specifiche cause di esclusione indicate nello statuto e connotate dalla giusta causa, si osserva che, nel caso di specie, l'art. 7 dello statuto di s.r.l. prevede che: *“oltre alle ipotesi previste dalla legge può essere escluso il socio che con il suo comportamento impedisca o comunque renda meno agevole il perseguimento dell'oggetto sociale. A titolo esemplificativo si considerano gravi inadempienze: – la mancata comunicazione all'organo amministrativo del cambiamento del proprio domicilio che determini la sua continuata irreperibilità; – lo svolgimento di attività che danno luogo a concorrenza sleale nei confronti della società.”*

Ritenuta sufficientemente specifica – salvo approfondite valutazioni da svolgersi nel merito del giudizio - la menzionata clausola statutaria di esclusione del socio, occorre, pertanto, verificare, seppur solo a livello di verosimiglianza stante la natura cautelare del presente procedimento, se, sulla base degli atti di causa e delle allegazioni svolte dalle parti, possa reputarsi provato il compimento, da parte dei soci ricorrenti, di attività di concorrenza sleale ai danni della società resistente e se, pertanto, sussistano i presupposti per ritenere che sia stato correttamente applicato il



menzionato art. 7 dello statuto di s.r.l. in forza del quale è stata deliberata l'esclusione dei soci odierni reclamanti.

Ritiene il Collegio che, allo stato degli atti, gli addebiti di concorrenza sleale mossi dalla società nei confronti dei reclamanti a sostegno della delibera di esclusione non risultano sufficientemente circostanziati e provati dovendosi, pertanto, ritenere sussistente il *fumus boni iuris* come allegato dai ricorrenti.

Nella specie ritiene il Collegio – salvo i necessari approfondimenti che non potranno che compiersi nella successiva fase di merito - che fra gli odierni ricorrenti e la società resistente non ricorra quel rapporto di concorrenzialità che giustifichi l'applicazione della fattispecie tipica della concorrenza sleale, la quale, come detto, costituisce un'ipotesi statutaria tipica di esclusione del socio dalla società s.r.l.

Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti e non specificatamente contestata dalla resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., emerge che è un Organismo di Controllo (O.d.C.) autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ai sensi del Reg. 834/07/CE e del D.Lgs. n. 20/18, a tal fine regolarmente accreditato da Accredia, che svolge la propria attività in tutta Italia e non solo, in particolare nel settore della certificazione e controllo delle aziende operanti nel settore dell'agricoltura biologica, di cui certifica il possesso ed il mantenimento dei requisiti di legge necessari per potersi fregiare dei riferimenti al "biologico" (cfr. all.3 reclamo).

Come allegato dalla stessa resistente si osserva, poi, che, fino al recesso esercitato dalla s.r.l., in data 31/12/20, fra i due enti – ed - sussisteva un autonomo rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura, da parte di ad di servizi di amministrazione e segreteria nonché finalizzata a garantire all'organo certificatore una sede operativa per lo svolgimento della propria attività nella regione Calabria.

Alla luce degli atti di causa può, di converso, reputarsi pacifico che s.r.l. non è un Organismo di Controllo (O.d.C.) autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e che non dispone, pertanto, a differenza di dell'autorizzazione richiesta dal Reg. 834/07/CE e del D.Lgs. n. 20/18. Invero, dalla documentazione prodotta in allegato al reclamo emerge che i contratti (doc. B), i documenti di certificazione (doc. C), i provvedimenti (doc. D) e le fatture (doc. E) nei confronti delle aziende certificate sono emessi da e non da la quale, come detto, prestava in favore della prima servizi di segreteria ed amministrazione. Peraltro, attualmente, a seguito del recesso dal contratto con ha



concluso un rapporto di collaborazione con altro diverso O.d.C. concorrente di [redacted] ovvero CSQA, con sede in Thiene (VI) (cfr. doc. 7 all. reclamo).

Deve, pertanto, affermarsi, seppur nella necessaria sommarietà della presente fase cautelare, che, sulla base degli atti di causa, non può reputarsi sussistente un rapporto di concorrenza che i due soggetti, [redacted] ed [redacted] in quando essi svolgono attività diverse e non in concorrenza fra loro.

A medesime conclusioni deve giungersi, poi, con riferimento alle persone fisiche odierne ricorrenti in quanto il sig. Mariano [redacted] oltre ad essere socio di [redacted] è un tecnico agronomo libero professionista con Partita IVA il quale svolge le proprie attività anche nei confronti di [redacted] – come affermato dalla stessa resistente – e con la quale non ha, tuttavia, alcun rapporto contrattuale (cfr. all. A) ed i sig.ri [redacted] e [redacted] i quali sono stati lavoratori subordinati di [redacted] fino al 31/12/2020, allorquando hanno rassegnato le proprie dimissioni e sono stati assunti alle dipendenze di [redacted] sempre come lavoratori subordinati.

Sulla base degli atti di causa deve, pertanto, affermarsi che nessuno dei ricorrenti svolge attività di impresa in concorso con [redacted] s.r.l. con conseguente inconfigurabilità dell'illecito tipico della concorrenza sleale.

Ma, più in generale, ritiene il Tribunale, salve tutte le valutazioni ed accertamenti da svolgere nella successiva fase di merito, che, sulla base del compendio documentale in atti, risultano generici e sprovvisti di prova gli addebiti di concorrenza sleale mossi dalla società, con la delibera assembleare impugnata in questa sede, nei confronti dei soci esclusi.

Nella propria comparsa di costituzione e risposta, parte resistente, poi, ha affermato che *“gli odierni reclamanti, sfruttando informazioni riservate della Società – quali ad esempio le tariffe applicate nel territorio calabrese - hanno contattato e proposto per conto di [redacted] alle stesse imprese sottoposte al controllo di [redacted] lo svolgimento di detta attività di controllo e certificazione a condizioni economiche maggiormente favorevoli e neppure in linea al tariffario di [redacted] pubblicato sul sito e trasmesso al MIPAAF”*.

La società resistente, tuttavia, ha omesso di specificare sotto il profilo cronologico tali condotte ed ha altresì omesso di indicare quali sarebbero le imprese sottoposte al “controllo” di [redacted] che sarebbero state illegittimamente contattate dai ricorrenti e ciò tanto più se si considera, come detto, che [redacted] ed [redacted] offrono servizi diversi a soggetti diversi: (i) [redacted] a tutti gli operatori dell'agricoltura, dell'allevamento e, comunque, della produzione e/o distribuzione di prodotti alimentari che vogliono ottenere la certificazione biologica della loro produzione e/o attività; (ii) [redacted] agli organismi di controllo ed altre società che necessitano di servizi amministrativi, uffici attrezzati per la loro attività.



Allo stato degli atti non appare, pertanto, provata la prospettata illegittima “*promozione di tariffe fortemente scontate*” da parte di ai danni di considerato, come detto, il differente ambito in cui operano le due diverse imprese.

Sia nel corpo del verbale dell’assemblea che ha poi deliberato l’esclusione dei soci, sia nella memoria depositata dalla resistente nella presente fase cautelare, non risultano opportunamente circostanziate, poi, le singole condotte di concorrenza sleale considerato che la resistente si limita ad affermare genericamente che si sarebbe servita “*delle conoscenze e delle informazioni aziendali riservate di* ma non specifica di quali conoscenze ed informazioni si tratterebbe.

Deve, infine, evidenziarsi la totale irrilevanza, ai fini del riconoscimento dei presupposti dell’istituto della concorrenza sleale, la circostanza che non avrebbe adempiuto a propri debiti nei confronti di s.r.l. trattandosi, evidentemente, di circostanza sintomatica, in ipotesi, di una inadempienza della ricorrente rispetto ad eventuali rapporti di credito-debito sussistenti fra le parti ma non sintomatica, come prospettato dalla reclamata, di una condotta di concorrenza sleale che giustificerebbe l’esclusione del socio ex art. 7 dello Statuto. E ciò tanto più se si considera, come documentato dalla stessa resistente, che fra le parti pende altro autonomo giudizio per il pagamento di tali somme.

Allo stesso modo ritiene il Tribunale che, allo stato degli atti, appaiono generici e non adeguatamente provati gli addebiti mossi dalla società nei confronti dei sig.ri Mariano Marianna Marcello Valter e Tommaso e consistenti nel fatto che i soci avrebbero tenuto “*condotte volte a carpire informazioni e documentazione di natura strettamente confidenziale in quanto relativa alla gestione aziendale di S.r.l., avrebbero agito in “conflitto di interessi con “abusando dei propri diritti di soci”, come anche non risulta opportunamente circostanziato dalla resistente quanto affermato nella memoria di costituzione e risposta in merito al fatto che “gli odierni reclamanti, servendosi dell’avviamento, delle conoscenze e delle informazioni aziendali riservate di hanno proposto prezzi al di sotto delle tariffe minime previste dal tariffario trasmesso al MIPAAF, con l’obiettivo di sottrarre a il portafoglio clienti che quest’ultima ha in origine sviluppato - ancor prima della costituzione di - e da sempre gestito direttamente nel territorio calabrese, al fine ultimo di costringere all’uscita dal mercato anche abusando della propria posizione di dominanza economica come dimostrato, tra l’altro, dal reiterato omesso pagamento delle somme dovute a*

Anche sotto tale aspetto deve, invero, rilevarsi che l’assunto della società non appare sorretto da adeguati elementi di prova e che non risulta provata la contestata condotta sleale.



In definitiva, considerato anche che l'assunzione, da parte di _____ dei soci persone fisiche, odierni ricorrenti, quali propri lavoratori dipendenti, non rappresenta di per sé condotta di concorrenza sleale ai danni della società _____ s.r.l. deve affermarsi che il compendio documentale in atti non consenta di ritenere provata la prospettazione difensiva di parte convenuta, non essendo state provate, come eccepito dai reclamanti, condotte di concorrenza sleale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dello Statuto _____ Invero, è noto che, ai fini dell'esclusione del socio dalla s.r.l., non basta il venir meno - come si legge, invece, nel verbale della delibera assembleare impugnata - dell'*affectio societatis*, essendo pacifico in giurisprudenza che, "per risolvere il vincolo sociale, non basta il venir meno dell'*affectio societatis* per procedere all'esclusione del socio con delibera assembleare adottata a maggioranza, ma occorre un'apposita previsione statutaria che lo consenta. Di conseguenza, è invalida e può essere sospesa in via cautelare, ove ne ricorrano i presupposti, la delibera di esclusione di un socio adottata in assenza di previsione statutaria" (nello stesso senso, cfr. Tribunale Napoli, Sez. spec. Impresa, 08/02/2020, n. 25774).

Per quanto sopra esposto ritiene il Collegio che debba reputarsi sussistente il *fumus boni iuris* del ricorso cautelare proposto per la sospensione della delibera assembleare impugnata.

2. Il *periculum in mora*

Venendo, quindi, al *periculum in mora*, osserva il Collegio che, già nel ricorso in primo grado, i ricorrenti, hanno affermato che la delibera di esclusione dei soci odierni esponenti rischia di arrecare ad _____ - Istituto di Certificazione Etica e Ambientale, ed ai sig.ri _____ e _____ pregiudizi irreparabili e di impossibile quantificazione economica, quale la irreversibile lesione e compromissione dei propri diritti sociali, rendendo per gli stessi impossibile nelle more del giudizio, fra l'altro: partecipare alle assemblee dei soci; esercitare i propri diritti di informazione e di accesso ai documenti sociali previsto dall'art. 2476 c.c. ed il conseguente diritto di controllo sugli amministratori e sul loro operato; esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2476 c.c. e chiederne la revoca; partecipare ad eventuali distribuzioni di utili.

Nella propria memoria depositata in primo grado _____ s.r.l., invece, ha allegato che "*si ritiene che sussista il fondato pericolo che i soci reintegrati possano ulteriormente avvantaggiarsi dall'esercizio abusivo dei propri diritti al fine di esercitare, per conto proprio o nell'interesse di uno di essi, attività che non solo è in concorrenza (e già, di per sé, basterebbe a legittimare il rigetto dell'istanza cautelare avversaria), ma qualificabile come sleale. Inoltre, tale attività ha già prodotto un danno alla società che ci si riserva di quantificare con esattezza, ma che sicuramente è superiore rispetto alla somma che _____ dovrebbe corrispondere ai soci esclusi ai sensi dell'art.*



2473 c.c.” ed ha ribadito, nella memoria depositata nella presente fase di reclamo che, il pericolo concreto per la società è “*rappresentato dal protrarsi di condotte astrattamente qualificabili come concorrenza sleale e, in ogni caso, contrarie ai principi generali di correttezza e buona fede, dunque di condotte che sono state già poste in essere dai soci esclusi in danno della società*”.

Ciò posto, ritiene il Collegio di non poter condividere quanto affermato dalla difesa di parte resistente in merito all’attualità delle condotte di concorrenza sleale, ai danni della società, contestate ai soci ricorrenti che giustificherebbero la prevalenza, nel giudizio di comparazione, dell’interesse della società a mantenere l’esclusione dei soci, rispetto all’interesse di questi ultimi ad ottenere la sospensione cautelare della delibera nella presente fase cautelare. E ciò perché, come sopra già evidenziato, nell’esame del diverso presupposto del *fumus boni iuris*, il compendio documentale in atti non consente di ritenere provate le condotte di concorrenza sleale contestate ai soci esclusi.

Nella presente fase cautelare, poi, contrariamente a quanto affermato dalla resistente, ritiene il Collegio che non rappresenti un indice sintomatico del *periculum* la circostanza che s.r.l. avrebbe diminuito il proprio fatturato in quanto non vi è prova – allo stato degli atti – del nesso causale fra tali perdite e le condotte contestate ai soci dalla società con la delibera di esclusione del 19.11.2022.

Allo stato degli atti non vi sono, pertanto, elementi per ritenere che la permanenza della qualità di soci in capo ai ricorrenti costituisca fonte di danno irreparabile per la resistente.

Con riguardo alla prospettiva dei soci esclusi osserva, invece, il Tribunale che la perdurante esecuzione della deliberazione impugnata comporterebbe un danno irreparabile agli odierni ricorrenti i quali si vedrebbero privati delle proprie prerogative durante il tempo necessario a far valere il proprio diritto a conservare la veste di soci.

Nella specie, come allegato dagli stessi ricorrenti, l’esclusione dalla compagine sociale comporta per i ricorrenti, non solo l’impossibilità di partecipare alle riunioni assembleari di volta in volta convocate, ma pregiudica in modo irreparabile i soci rispetto alla possibilità di esercitare il proprio diritto di controllo sull’amministrazione ex art. 2476 c.c. e di esercitare l’azione sociale di responsabilità.

Con specifico riferimento a quest’ultimo profilo, peraltro, non può che evidenziarsi che la mancata sospensione della delibera di esclusione dei soci odierni ricorrenti comporterebbe un ulteriore pregiudizio irreparabile per i ricorrenti, consistente nell’impossibilità, per questi ultimi, di proseguire l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l.; azione che risulta essere già stata proposta dai soci esclusi nei confronti degli amministratori.



Invero, giova evidenziare, sul punto, che, in quanto integrante il presupposto della speciale legittimazione ad agire in veste di sostituto processuale della società danneggiata, lo *status* di socio in capo all'istante che promuove l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c., deve persistere per l'intera durata del giudizio, essendo pacifico che le condizioni dell'azione devono sussistere, non solo all'atto della proposizione della domanda giudiziale, ma anche al momento della pronuncia (Tribunale di Roma, Sez. Specializzata Imprese, 29.09.2017).

In definitiva, procedendo, con il vaglio comparativo fra il pregiudizio che subirebbe il socio ricorrente dalla mancata sospensione della delibera impugnata ed il pregiudizio che subirebbe la Società dalla sospensione della delibera stessa, ritiene il Collegio che il compendio documentale in atti e le allegazioni rispettivamente svolte dalle parti induce a ritenere prevalente l'interesse alla sospensione della delibera impugnata rispetto agli altri interessi coinvolti.

Ritiene, invero, il Collegio che la società reclamante non subisca pregiudizio dall'accoglimento della domanda di sospensione della delibera impugnata e che, di contro, sussista il prevalente interesse dei soci ricorrenti, ai sensi dell'art. 2378 c.c., a veder sospesa la delibera, in quanto la sospensione ha il solo effetto di mantenere integro l'originario assetto dei rapporti tra i soci.

Per tutto quanto sopra esposto il reclamo deve, quindi, essere accolto e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del 14.05.2022 del Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, deve essere sospesa l'efficacia e/o l'esecuzione della delibera del 19.11.2021 adottata dall'assemblea della s.r.l..

Non sussistono, invece, i presupposti per accogliere l'istanza proposta dai ricorrenti ai sensi dell'art. 614 *bis* c.p.c. trattandosi di mezzo di coercizione indiretta accessorio a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare mentre il provvedimento anelato in questa sede non è un provvedimento di condanna.

Trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa il riparto delle spese di lite verrà definito all'esito della fase di merito.

p.q.m.

visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c., il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del 14.05.2022 del Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, sospende l'efficacia e/o l'esecuzione della delibera del 19.11.2021 adottata dall'assemblea della s.r.l.;



- spese al merito.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 20.07.2022.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Francesca Rinaldi

Il Presidente

Dott.ssa Alessia Dattilo

